

Divieto d'impiego per diserbanti su e lungo strade, sentieri e spiazzi

Dal 1986 è in vigore il divieto d'impiego di diserbanti su e lungo strade, sentieri e spiazzi pubblici che nel 2001 è stato esteso anche a strade, sentieri e spiazzi privati.

Settore	Eccezioni
Strade nazionali e cantonali	Il trattamento di singole piante problematiche è autorizzato in via eccezionale, purché sia stato dimostrato l'insuccesso di altre misure quali lo sfalcio periodico.
Tutte le altre strade e sentieri (incluse le strisce verdi larghe 50 cm) - strade e sentieri comunali - strade e sentieri privati	Divieto generale, senza eccezioni (dal 2001 anche per le strutture private)
Tutti gli spiazzi - parcheggi, aree di deposito - strade lastricate - pavimentazioni dure	Divieto generale, senza eccezioni (dal 2001 anche per le strutture private)
Scarpatee aree verdi lungo strade e binari	Il trattamento di singole piante problematiche è autorizzato in via eccezionale, purché sia stato dimostrato l'insuccesso di altre misure quali lo sfalcio periodico.

Il divieto è stabilito nell'ordinanza sulle sostanze, allegato 4.3 numero 3 capoverso 2 lettera c. A partire dal 1° agosto il divieto sarà contemplato, nell'ambito del nuovo diritto sui prodotti chimici, dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Settori sensibili: strade, sentieri e spiazzi

Strade, sentieri e spiazzi poggiano su una sottostruttura consolidata e sono privi di uno strato di humus che possa legare le sostanze attive dei diserbanti. Quando piove esiste tuttavia un elevato rischio che le sostanze attive vengano trasportate nel giro di poco tempo nei corsi e negli specchi d'acqua e giungano nell'acqua di falda. Ciò vale anche per le strisce verdi larghe circa 50 cm lungo le strade, i sentieri e gli spiazzi. Per tale ragione, ai sensi del principio di precauzione in questi luoghi sensibili è vietato l'impiego di diserbanti al fine di evitare qualsiasi forma d'inquinamento delle acque.

Definizione dei termini “strade”, “sentieri” e “spiazzi”

Dal 1° gennaio 2001 il divieto d'impiego è stato esteso alle strade, ai sentieri e agli spiazzi privati. Il divieto riguarda le applicazioni:

- su strade, sentieri e spiazzi coperti con catrame, ghiaia o marna;
- su sentieri e spiazzi lastricati;
- su pavimentazioni impermeabili strutturate quali erba magra, superfici in ghiaia, mattonato per tappeti erbosi, pietra naturale e blocchetti di calcestruzzo con distanziale (cfr. "Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum", Leitfaden Nr. 5, BUWAL, 1995, pagg. 57-61 (in lingua tedesca o francese), disponibile presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna, tel. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58, e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch, Internet: www.bundespublikationen.ch o www.buwalshop.ch;
- lungo i cordoni dei marciapiedi, sui marciapiedi, attorno i tombini e i bocchettoni;
- nelle grondaie.

Il divieto non contempla il trattamento:

- dei passaggi tra gli appezzamenti coltivati degli orti, non lastricati e ancora coperti da uno strato di humus;
- dei manti erbosi degli impianti sportivi;
- di singole piante problematiche nelle aree verdi e nelle scarpate di strade e di impianti ferroviari, purché sia stato dimostrato l'insuccesso di altre misure quali lo sfalcio periodico.

Motivo: il suolo formatosi in maniera naturale trattiene i diserbanti, i quali vengono decomposti dagli organismi del suolo in tempi più o meno brevi e non giungono quindi nei corsi e negli specchi d'acqua.

Tuttavia, l'impiego di diserbanti su larga scala nelle scarpate e nelle aree verdi lungo le strade e gli impianti ferroviari è assolutamente vietato.

Ulteriori informazioni:

- Roland von Arx, sezione Suolo (roland.vonarx@buwal.admin.ch)